

REGOLAMENTO dell'Ufficio Diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica



PREMESSA

La comunità ecclesiale di Conversano-Monopoli, in sintonia con tutta la chiesa italiana riconosce il valore e la dignità dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), quale disciplina autonoma all'interno della scuola di ogni ordine e grado, per la formazione umana e culturale degli alunni. La sua proposta didattica ed educativa è effettivamente in grado di aiutare gli studenti a comprendere meglio la storia culturale dell'Italia e il rilievo che nella Nazione ha avuto e ha ancora il cattolicesimo. Nella scuola questo insegnamento è per gli studenti una preziosa occasione per riflettere sulla dimensione religiosa dell'uomo, è una risorsa indispensabile per decifrare le attese e i desideri presenti in ciascuna persona e, nel proporre la religione del Figlio di Dio che si è fatto uomo, offre una via ragionevole e capace di dare significato alle scelte e al futuro dei singoli e dell'intera umanità.

La chiesa di Conversano-Monopoli, riconosce che non si può prescindere dalla scuola nell'educazione delle giovani generazioni. È proprio nella scuola che il giovane impara a essere vigilante, critico, propositivo, costruttore di un futuro aperto all'accoglienza e alla condivisione. Il tempo della scuola è un tempo quanto mai opportuno perché lo studente possa riflettere, trovare la strada che conduce ad una felice realizzazione di sé e modellare uno stile di vita che non ceda all'egoismo e alla prepotenza ma si caratterizzi per l'amore e la responsabilità. In questa difficile azione la scuola ha bisogno della collaborazione della famiglia e della società, di cui la comunità cristiana è parte.

Oggi è aumentata la domanda di un'educazione che sia davvero tale. Venendo a mancare le certezze essenziali, il bisogno di valori forti e condivisi torna a farsi sentire in modo impellente. È una domanda che pongono i genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli; è una domanda che pongono gli stessi insegnanti, che vivono la triste esperienza del degrado delle loro scuole; è una domanda che pone la società, che vede messe in dubbio le basi stesse della convivenza; è una domanda che nel loro intimo pongono gli stessi ragazzi e giovani, che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita. In questo contesto di emergenza educativa, alla scuola, autentica "comunità educante", è chiesto, con grande fiducia e quasi con invocazione d'aiuto, di mettere in discussione stili di vita inconsistenti, purtroppo oggi diffusi e propagandati con leggerezza, per far riemergere i valori che contano. Siamo certi che l'IRC non verrà meno al proprio compito di offrire uno specifico contributo non solo grazie ai contenuti della disciplina stessa, ma anche per la professionalità dei docenti. Sono proprio loro nella scuola, che per la fede in Gesù Cristo, hanno un forte motivo per non avere paura: sanno infatti che Dio non ci abbandona, che il suo amore ci raggiunge là dove siamo e così come siamo, con le nostre miserie e debolezze, per offrirci una nuova possibilità di bene.

UFFICIO DIOCESANO PER L'IRC

Nell'ambito della Curia vescovile della diocesi di Conversano-Monopoli è istituito l'Ufficio per l'IRC.

1. L'Ufficio si prende cura dell'IRC presso le scuole non universitarie di ogni ordine e grado, statali e non statali, presenti nel territorio della diocesi, con riferimento alle indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), ai criteri determinati dall'Ordinario, alle norme

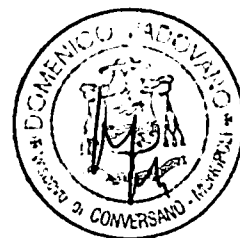
- concordatarie, alle Intese tra la CEI e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e alle altre norme stabilite in merito.
2. L'Ufficio svolge i seguenti compiti: informa e stimola le comunità cristiane a proposito dell'IRC; a nome dell'Ordinario diocesano assegna (individua e propone) alle scuole gli insegnanti di IRC riconosciuti idonei; cura la loro formazione, li sostiene e verifica lo svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica. Per incarico dell'Ordinario diocesano, l'ufficio comunica la revoca dell'idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche (cfr. can 805 del Codice di Diritto Canonico [CJC] e delibera CEI n. 41).
 3. In particolare l'Ufficio:
 - a) si tiene in contatto con l'Istituto superiore di scienze religiose e con l'ufficio per la catechesi per iniziative condivise;
 - b) mantiene uno stretto rapporto con l'ufficio per la pastorale scolastica per il coordinamento delle attività¹.

COMMISSIONE PER L'IRC

L'Ufficio si serve di una Commissione per l'IRC per la consulenza circa le attività di formazione iniziale ed aggiornamento dei docenti e per verificare le attività dell'Ufficio.

È costituita da:

- Direttore dell'Ufficio IRC, che vi fa parte di diritto,
- un Dirigente Scolastico,
- un Presbitero indicato dall'Ordinario diocesano,
- un insegnante di IRC presbitero o religioso/a,
- un insegnante di IRC di ruolo,
- un insegnante di IRC stabilizzato,
- un insegnante diocesano della Facoltà Teologica Pugliese.



I componenti della Commissione sono nominati dall'Ordinario diocesano e durano in carica 5 anni. La Commissione è convocata dal Direttore dell'Ufficio IRC, sentito l'Ordinario diocesano, ed è presieduta dallo stesso Ordinario o dal Direttore dell'Ufficio IRC.

GLI INSEGNANTI DI IRC DELLA DIOCESI

Gli insegnanti di IRC della Diocesi sono uomini e donne della sintesi sul piano della mediazione culturale, propria del loro servizio educativo. Sono chiamati a favorire la sintesi tra fede e cultura, tra Vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il loro insegnamento esige una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico. Nell'esercizio della loro professione, favoriscono un dialogo e un confronto aperti e costruttivi tra gli alunni e con gli alunni, per promuovere, nel rispetto della coscienza di ciascuno, la ricerca e l'apertura al senso religioso. Nello stesso tempo a loro è richiesto di saper proporre quei punti di riferimento che permettono agli alunni una comprensione unitaria e sintetica dei contenuti e dei valori della religione cattolica, in vista di scelte libere e responsabili.

Chiamati ad un lavoro di sintesi dei rapporti tra comunità ecclesiale e comunità scolastica, promuovono dentro la scuola progetti educativi rispettosi dell'integrale formazione dell'uomo. Sono insegnanti con una propria spiritualità, in quanto, muovendosi con una carica interiore in un cammino di fede, realizzano la suddetta sintesi e la vivono in modo unitario nella loro persona. Si tratta di una spiritualità ricca di atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale realizzazione come insegnanti nella scuola, con una precisa identità, nella consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione.

¹ DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI, *Regolamento della Curia vescovile*, 2015.

Gli insegnanti di IRC nella Diocesi si distinguono in:

1. **insegnanti di IRC specialisti di ruolo:** sono i docenti di IRC che, superato il concorso per l'assunzione in ruolo e incaricati nella quota del 70% delle disponibilità orarie delle scuole presenti nel territorio della Diocesi, hanno un incarico stabile nella scuola dello Stato e sono equiparati in tutto agli altri docenti di ruolo presenti nella scuola. La loro presenza nella scuola traduce concretamente l'intento dello Stato, già espresso nell'Intesa del 1985 e confermata nell'Intesa del 2012, di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di IRC. L'appartenenza di questi docenti a un organico stabilmente previsto dallo Stato per il funzionamento della scuola ha contribuito a riconoscere all'IRC la sua costitutiva appartenenza ai curricoli scolastici.
2. **insegnanti di IRC chierici e religiosi:** che, in possesso dei titoli richiesti, sono incaricati per l'IRC nell'ambito del 30% delle disponibilità orarie delle scuole della Diocesi. L'assegnazione a loro dell'IRC è legata a motivazioni che fanno capo esclusivamente all'Ordinario diocesano ed esula da una regolazione legata alle graduatorie diocesane. La loro presenza nella scuola ricorda all'intera comunità ecclesiale diocesana che anche l'IRC è una forma di evangelizzazione di cui la Chiesa in tutte le sue componenti si fa carico.
3. **insegnanti di IRC di classe o di sezione:** sono gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria che, avendo frequentato nel corso dei loro studi l'IRC nella Scuola o nell'Istituto Magistrale e possedendo l'idoneità dell'Ordinario diocesano, possono insegnare IRC nella propria classe di titolarità. Anche se il loro IRC dipende essenzialmente dalla disponibilità da loro esplicitamente data e confermata annualmente, il ruolo che giocano nella scuola, in quanto insegnanti di IRC, è lo stesso degli altri insegnanti specialisti e sono soggetti allo stesso regolamento diocesano, tranne che per la parte concernente le graduatorie.
4. **insegnanti di IRC non di ruolo:** sono i docenti incaricati, o in attesa di incarico, nell'ambito del 30% delle disponibilità orarie delle scuole presenti nel territorio della Diocesi. Al pari di tutti gli altri insegnanti specialisti di IRC testimoniano nella scuola la passione educativa della Chiesa che si esprime come inserimento professionalmente competente nella scuola, rispettando la sua originalità laica, ma insegnando e testimoniando in essa i valori fondamentali portati dal cattolicesimo, primo fra tutti il rispetto per la persona nella sua totalità e nella sua individualità.

Gli Insegnanti di IRC che hanno espletato positivamente almeno quattro anni di incarico annuale in un ordine di scuola sono considerati "stabilizzati" per quell'ordine di scuola e hanno diritto, se ci sono le condizioni e in base alla loro posizione in graduatoria diocesana, alla cattedra completa nelle assegnazioni annuali salvaguardando in questo modo anche la continuità didattica.

TITOLI DI ACCESSO ALL'IRC

All'IRC nelle scuole di ogni ordine e grado si accede con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

1. Titolo di studio previsto dalla corrente legislazione;
2. Decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano secondo il can. 804 § 2 del CJC.

1. Titoli di studio

I titoli di studio previsti dalla nuova Intesa tra il MIUR e la CEI² del 20 giugno 2012, per l'IRC sono (richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-18):

² Intesa CEI-MIUR per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 28 giugno 2012 – DPR 175 del 20 agosto 2012.



nella scuola Secondaria di primo e secondo grado:

- Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- Laurea magistrale in scienze religiose (detta anche licenza) conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

nella scuola dell'Infanzia e Primaria:

- Tutti i titoli previsti per l'IRC nella scuola Secondaria di primo e secondo grado (di cui sopra);
- Qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, in attuazione del can. 804 § 1, del CJC e attestata dall'Ordinario diocesano, da parte di sacerdoti, diaconi e religiosi.

Nella fase transitoria, ossia fino al termine dell'anno scolastico 2016/17 (quindi entro il 31 agosto 2017), sono riconosciuti validi anche i titoli previsti dalla precedente intesa e nel dettaglio:

- Diploma accademico di *magistero* in scienze religiose rilasciato, *entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14*, da un' istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- *Laurea di II livello* dell'ordinamento universitario italiano congiunta a un *diploma* di scienze religiose rilasciato, *entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14*, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
- (solo per le scuole dell'Infanzia e Primarie) diploma di scienze religiose rilasciato, *entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14*, da un' istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

La Laurea triennale in Scienze Religiose non è titolo valido per l'IRC (così come la laurea triennale statale non è titolo valido di insegnamento per altre discipline scolastiche) e quindi, a norma dell'Intesa MIUR-CEI del 2012, per ricevere l'incarico annuale o la proposta di una supplenza annuale o temporanea si richiede espressamente la laurea magistrale in scienze religiose (quinquennale).

2. Decreto di Idoneità

L'idoneità garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'insegnante di IRC. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, che va costantemente sviluppato e verificato. Il possesso del decreto d'idoneità congiunto al titolo di studio prescritto, è requisito indispensabile per poter insegnare IRC nelle scuole.

L'idoneità viene dichiarata formalmente, tramite apposito decreto, dall'Ordinario diocesano ai sensi del canone 804, §2 del CJC, e della Delibera CEI³ che ne fissa i fattori costitutivi, ossia la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica.

L'ufficio IRC diocesano è deputato al controllo periodico (e comunque secondo le esigenze dell'Ufficio stesso), del possesso dei requisiti; esercita tale prerogativa attraverso un certificato del parroco che attesti la testimonianza di vita cristiana e altre forme ritenute utili al fine di compiere tale accertamento.

L'idoneità all'IRC è rilasciata per la presenza concomitante della certificazione delle seguenti condizioni:

a. Retta dottrina

La retta dottrina è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nell'Ente a ciò deputato dalla competente autorità della Chiesa. Spetta all'Ufficio IRC verificare, qualora si renda necessario, l'effettivo possesso di tale requisito e il periodico necessario aggiornamento.

³ Cfr. Assemblea Generale della CEI, del 14-18 maggio 1990 e Assemblea Generale della CEI, del 6-10 maggio 1992.





b. Testimonianza di vita cristiana

La testimonianza della vita cristiana viene di norma attestata formalmente dal parroco o altro legittimo Superiore ecclesiastico. L'attestazione può essere rilasciata a chi ha la residenza o il domicilio in diocesi da almeno un anno. L'Ufficio IRC è deputato al controllo del requisito e a tal fine richiede periodicamente un certificato del parroco, o di altro legittimo Superiore ecclesiastico, che attesti la testimonianza di vita cristiana, cioè che "viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale"⁴.

c. Abilità pedagogica

Per abilità pedagogica si intende la specifica capacità di insegnare, documentata dagli studi seguiti e concretizzata dall'indicazione dell'ordine e grado di scuola in cui l'insegnante possa fruttuosamente svolgere la sua funzione docente. Il tirocinio viene svolto dagli studenti degli istituti superiori di scienze religiose nell'ambito del piano di studi concordato con lo stesso istituto, che eventualmente d'intesa con l'Ufficio IRC fissa per ogni studente-tirocinante il monte ore, gli ordini di scuola, la figura del docente tutor, le relazioni con i dirigenti scolastici degli istituti eventualmente interessati e le relative coperture assicurative).

Spetta sempre all'Ufficio IRC verificare, qualora si renda necessario, l'effettivo possesso di tale requisito.

2.1 Documentazione attestante l'idoneità

Il certificato di idoneità viene rilasciato dall'Ordinario diocesano in forma temporanea (*ad tempus*), a quanti, in possesso del titolo di studio e dell'attestazione di vita cristiana, non hanno espletato almeno quattro anni d'incarico annuale.

Il decreto di idoneità viene rilasciato dall'Ordinario diocesano in forma permanente a quanti, in possesso del titolo di studio e dell'attestazione di vita cristiana, hanno espletato positivamente almeno quattro anni di incarico annuale in un medesimo ordine di scuola e per il quale riceve la relativa idoneità che sarà espressamente indicata nel decreto dell'Ordinario diocesano. L'insegnante di IRC "stabilizzato" che intende passare da un ordine di scuola ad un altro deve avere l'idoneità prescritta al passaggio e per essere dichiarato "stabilizzato" nel nuovo ordine di scuola deve aver espletato quattro anni di incarico annuale in tale ordine di scuola.

2.2 Perdita dell'Idoneità

A norma dei §§. 2-3 delle delibera CEI n.41 del 14-18 maggio 1990, l'insegnante di IRC, in seguito ad accertata grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure quando risulta un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica, perde l'idoneità all'insegnamento in seguito a revoca scritta, da parte dell'Ordinario diocesano, mediante proprio decreto⁵.

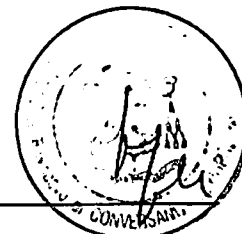
GRADUATORIE DIOCESANE

Sulla base delle domande presentate nella Diocesi si compilano le graduatorie di merito che rimangono ad uso interno. Esse non vincolano l'Ordinario diocesano, anche se di prassi se ne serve.

⁴ CEI, Statuto, art. 18.

⁵ § 2 L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 804 e 805 § 2, l'idoneità all'insegnamento della RC al docente del quale sia stata accettata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§ 3 L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni. Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo. Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56. L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.



Tali graduatorie sono strumento per l'individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli Insegnanti di IRC. Esse riguardano solo gli aspiranti docenti specialisti non di ruolo.

1. Graduatoria diocesana dei docenti

La graduatoria dei docenti si riferisce ai docenti non di ruolo; non interessa i docenti chierici e/o religiosi, né gli insegnanti di classe della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria. Si accede ad essa con il possesso congiunto del Titolo di accesso, dell'attestazione di vita cristiana rilasciata dal parroco di residenza. All'atto della presentazione della domanda, il candidato può scegliere in quale graduatoria inserirsi: è possibile scegliere entrambe le graduatorie oppure una soltanto. Ogni anno tale scelta può essere confermata o modificata. Le graduatorie di riferimento per l'IRC sono suddivise in:

- graduatoria diocesana dei supplenti per la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria;
- graduatoria diocesana dei supplenti per la scuola Secondaria di I e II grado.

Di seguito vengono indicate le tabelle di riferimento per l'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della posizione in graduatorie.

A tal fine si ribadisce che:

- i punteggi dei titoli statali (Maturità, laurea triennale e laurea specialistica) e dei titoli teologici (dottorato, licenza, baccalaureato, laurea magistrale in scienze teologiche) non sono cumulabili e pertanto all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria il richiedente deve indicare se intende sostituire il titolo già valutato con un altro conseguito successivamente che evidentemente sostituisce e non si cumula con il primo già presentato.

La Laurea triennale statale, pur non abilitando a nessuna forma di insegnamento, contribuisce all'attribuzione di un punteggio nella graduatoria diocesana sostituendo eventualmente quello della Maturità.

La Laurea triennale in scienze religiose non abilita all' IRC in nessun ordine e grado di scuola e pertanto non abilita all'insegnamento; tuttavia è concesso l'inserimento nella graduatoria diocesana di coloro che hanno conseguito tale laurea e con la dicitura **SENZA TITOLO D'ACCESSO** ma senza possibilità di poter essere destinatari di incarichi annuali, supplenze annuali o temporanee fino al conseguimento del titolo quinquennale abilitante all'IRC.

I Titoli di accesso sono valutati secondo le tabelle che seguono.

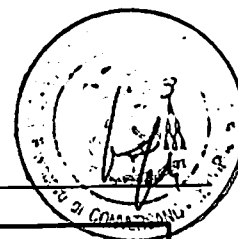


TABELLA A (punteggio attribuito ai titoli statali di accesso)						
LAUREA STATALE SPECIALISTICA O MAGISTRALE ⁶		LAUREA STATALE TRIENNALE		MATURITA' STATALE		
Voto di Laurea	Punteggio attribuito	Voto di Laurea	Punteggio Attribuito	Voto in 60mi	Voto in 100mi	Punteggio attribuito
≤ 80	7	≤ 80	6.1	36	60/100	4.0
81-90	7.5	81-85	6.2	37-39	61-65	4.2
91-100	8.0	86-90	6.3	40-42	66-70	4.4
101	8.1	91-95	6.4	43-45	71-75	4.6
102	8.2	96-100	6.5	46-48	76-80	4.8
103	8.3	101-105	6.6	49-51	81-85	5.0
104	8.4	106-108	6.7	52-54	86-90	5.2
105	8.5	109-110	6.8	55-57	91-95	5.5
106	8.6	110 Lode	6.9	58-59	96-99	5.8
107	8.7			60	100	5.9
108	8.8				100 Lode	6.0
109	8.9					
110	9.0					
110 Lode	9.5					

TABELLA B (punteggio attribuito ai titoli teologici di accesso)							
DOTTORATO		LICENZA		BACCALAUREATO IN S. TEOLOGIA		LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE	
Voto	Punteggio	Voto	Punteggio	Voto	Punteggio	Voto	Punteggio
≤ 100	10	≤ 100	8	≤ 95	7	≤ 95	7
101	10.1	101	8.1	96-99	7.1	96-99	7.1
102	10.2	102	8.2	100-103	7.2	100-103	7.2
103	10.3	103	8.3	104-107	7.3	104-107	7.3
104	10.4	104	8.4	108-110	7.4	108-110	7.4
105	10.5	105	8.5	110 Lode	7.9	110 Lode	7.9
106	10.6	106	8.6				
107	10.7	107	8.7				
108	10.8	108	8.8				
109	10.9	109	8.9				
110	11.0	110	9.0				
110 Lode	11.5	110 Lode	9.5				

⁶ Tale dicitura comprende anche le Lauree del vecchio ordinamento universitario italiano o laurea attuale a corso unico.



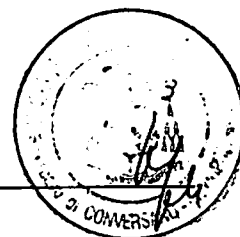
TABELLA C (per i titoli transitori conseguiti entro l'Anno Accademico 2016-17)			
MAGISTERO ISSR		DIPLOMA ISR	
Voto	Punteggio	Voto	
≤ 100	5.0	≤ 95	3.0
101	5.1	96-99	3.1
102	5.2	100-103	3.2
103	5.3	104-107	3.3
104	5.4	108-110	3.4
105	5.5	110 Lode	4.0
106	5.6		
107	5.7		
108	5.8		
109	5.9		
110	6.0		
110 Lode	6.5		

1.1 Ulteriori titoli

E' ammessa la possibilità di poter attribuire punteggi ad eventuali altri titoli accademici conseguiti successivamente all'inserimento nella graduatoria diocesana comprendenti lauree abilitazioni e master conseguiti in università italiane o internazionali oppure dottorato, licenza o master conseguiti presso università o istituti di studi superiori riconosciuti dalla Santa Sede, secondo la seguente tabella; può essere presentato un solo titolo per anno solare.

TABELLA D (ulteriori titoli accademici statali e teologici)	
Titoli statali	
- Laurea triennale statale (180 CFU): punti 1,0; Laurea specialistica statale (120 CFU): punti 2,0 - Master universitario di I o II livello presso Università statali ed internazionali con certificazione del superamento della prova finale (con argomento inerente alla migliore qualificazione professionale della figura del docente e con 60 CFU): 1,0 - Formazione <i>post-lauream</i> (inferiori a 60 CFU), con prova finale: 0,5; senza prova finale: 0,3⁷	
Titoli teologici	
- Master universitario di I o II livello presso Università pontificie e facoltà teologiche riconosciute dalla Santa Sede con certificazione del superamento della prova finale e con 60 CFU: 1,5 - Formazione <i>post-lauream</i> (inferiori a 60 CFU), presso Università pontificie e facoltà teologiche riconosciute dalla Santa Sede: con prova finale: 0,7; senza prova finale: 0,5.	

⁷ Sono compresi eventuali titoli abilitanti, specializzazioni e altri corsi universitari frequentati dopo la laurea di II livello (fino all'anno 2016-17 anche il Magistero ISSR).



2. Per il servizio di insegnamento

2.1 Per il servizio IRC prestato nell'anno scolastico di riferimento, presso l'ordine e il grado di scuola cui si riferisce la graduatoria:

- Per l'incarico annuale: punti 2,0
- Per supplenza fino o pari a 120 giorni: punti 0,6
- Per supplenza superiore a 120 giorni: punti 1,2

2.1.a. Per il servizio di IRC prestato nell'anno scolastico di riferimento, presso istituti scolastici paritari presenti nel territorio della diocesi:

- Per l'incarico annuale documentato: punti 2,0
- Per supplenza fino o pari a 120 giorni: punti 0,6
- Per supplenza superiore a 120 giorni: punti 1,2

2.2 Per servizi di insegnamento di altre discipline:

- Per l'incarico annuale punti 1,0
- Per supplenze di almeno 30 giorni in ciascun anno (anche cumulabili): punti 0,3

In caso di parità di punteggio, per graduare le varie posizioni, l'Ufficio IRC osserverà, nell'ordine, i seguenti criteri:

- il possesso delle condizioni previste dalla Legge 104/92;
- la continuità didattica;
- gli anni di servizio;
- la data di nascita (si privilegia l'insegnante di IRC più giovane).

3. Aggiornamento delle graduatorie

Le graduatorie della Diocesi sono aggiornate ogni anno al 20 luglio, salvo preavviso contrario. Ciascun docente, perciò, ha diritto di chiedere l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria entro il 30 giugno di ogni anno presentando la richiesta, su modulo predisposto dall'Ufficio IRC e corredata dalla documentazione necessaria, indirizzati al Direttore dell'Ufficio diocesano IRC.

3.1 Ricorsi

Alla graduatoria predisposta annualmente dall'Ufficio diocesano per l'IRC è ammesso ricorso la cui domanda va presentata dall'interessato di persona o tramite raccomandata A/R entro e non oltre la data indicata annualmente dall'Ufficio IRC ed esclusivamente su modulo predisposto.

4. INTERVENTO DI REVISIONE DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

4.1 Esclusione dalla graduatoria in caso di revoca dell'idoneità

In caso di revoca dell'idoneità all'IRC da parte dell'Ordinario diocesano, l'insegnante di IRC è depennato dalle graduatorie diocesane.

4.2 Riduzione del punteggio complessivo della graduatoria o sospensione temporanea della permanenza in graduatoria

In seguito a procedimento disciplinare messo in atto dall'autorità scolastica nei confronti di un'insegnante di IRC, su proposta del Direttore dell'Ufficio e sentita la Commissione diocesana per l'IRC, l'Ordinario diocesano decide, sulla base dell'entità del provvedimento disciplinare erogato, una riduzione del punteggio complessivo in graduatoria fino ad un massimo di 2 punti; nei casi più gravi si può giungere anche alla contemporanea sospensione della presenza nella graduatoria.



ASSEGNAZIONE DELL'IRC

1. Proposta di incarico di IRC

Agli insegnanti di ruolo è garantito l'orario cattedra, su posto concordato con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), nell'ambito del 70% delle disponibilità orarie; inoltre dove possibile, sarà assicurato il completamento dell'orario di cattedra in una sola istituzione scolastica. Il completamento dell'orario di cattedra degli insegnanti di IRC di ruolo è una priorità dell'Ufficio IRC, nel rispetto della Legge 186/03. Il caso di soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dalla graduatoria regionale predisposta annualmente dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia.

L'insegnante di IRC di ruolo che risulta soprannumerario partecipa alle operazioni di utilizzazione totale o parziale secondo l'ordine dato dalla graduatoria dell'USR. Le ore conferite come completamento d'orario di cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

Agli insegnanti chierici e/o religiosi/e la proposta di nomina garantisce, nell'ambito del 30% delle disponibilità orarie, il numero di ore concordato con l'Ordinario diocesano nell'Istituto scolastico indicato con lo stesso Ordinario. L'assegnazione di questi incarichi precede e prevale, ove non si incorra in illegalità, sull'assegnazione di incarichi ad altri docenti nell'ambito del 30%.

Per gli altri docenti non di ruolo, tutti gli incarichi sui posti d'insegnamento disponibili vengono proposti in base all'ordine di inclusione nella graduatoria dei docenti, privilegiando gli insegnanti di IRC "stabilizzati", il criterio della continuità didattica dove possibile e subordinatamente tenendo conto delle preferenze espresse dagli insegnanti, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione del Direttore dell'Ufficio IRC. L'orario settimanale di insegnamento è quello di cattedra stabilito dalle leggi dello Stato e dai Contratti Nazionali di Lavoro. In mancanza della disponibilità di tali orari o per motivi dell'Ufficio, sono assegnati posti di consistenza ridotta, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche. Proposto e accettato l'incarico da parte dell'insegnante di IRC per l'anno scolastico di riferimento, esso non può più essere cambiato.

2. Supplenze annuali o temporanee di IRC

L'Ufficio IRC provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei attingendo e basandosi sull'ordine di inclusione nella graduatoria dei docenti. L'Ordinario diocesano o il Direttore dell'Ufficio IRC in casi e situazioni particolari, può anche proporre la nomina per una supplenza di insegnante presenti in graduatoria anche senza rispettare l'ordine prospettato dalla graduatoria senza che ciò possa essere impugnato da alcuno.⁷ Per le supplenze si viene chiamati per telefono: in caso di mancata risposta si procede a chiamare il successivo in elenco.

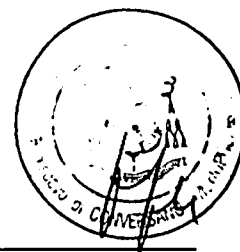
Il rifiuto non giustificato della proposta di supplenza avanzata dall'Ufficio IRC esclude il docente, per l'anno scolastico in corso, dall'essere destinatario di ulteriori proposte di supplenza.

INSEGNANTI DI IRC DI CLASSE O DI SEZIONE

Si ricorda che le ore di IRC non vengono calcolate per la determinazione dell'organico della Scuola Primaria e quindi non vanno a costituire posti di insegnamento grazie alla somma delle ore di IRC non fatte dai docenti comuni.

Pertanto, la disponibilità che presuppone l'idoneità all'IRC non influisce sulla determinazione dei posti di insegnamento, che sono calcolati come se tutti svolgessero anche l'IRC. Solo dopo questo conteggio si individuano gli insegnanti che vogliono (e possono) insegnare IRC nella propria classe o sezione di titolarità; quindi si individuano le ore di IRC da assegnare a insegnanti IRC specialisti. Del

⁷ L'intesa tra MIUR e CEI (cfr. DPR n.751 del 16/12/1985) riconosce all'Ordinario diocesano la discrezionalità e la competenza circa l'individuazione del docente, la sede scolastica (non le classi, la cui competenza rimane del Dirigente scolastico) e il numero delle ore. L'idoneità all'IRC è di competenza del vescovo diocesano che la concede secondo criteri stabiliti dalla legislazione canonica e teoricamente non esiste perciò una norma che stabilisca di fare le graduatorie.



**Diocesi di Conversano – Monopoli, Ufficio IRC
Regolamento diocesano**

problema deve essere interessata l'autorità ecclesiastica, in quanto alla disponibilità all'IRC deve abbinarsi anche il riconoscimento di idoneità, che non è un atto dovuto nei confronti del docente ma frutto del discernimento dell'Ordinario diocesano.

A proposito, quindi, si ritiene doveroso precisare che gli Insegnanti supplenti temporanei di classe o di sezione non possono impartire l'IRC⁸.

Nella scuola dell'Infanzia l'Insegnante di ruolo, titolare della sezione e in possesso del Decreto di idoneità, può impartire l'IRC esclusivamente nella sua sezione e non in altre⁹. Lì dove non vi sia l'Insegnante fornito di Decreto d'Idoneità, detto insegnamento è impartito da Insegnante di IRC "specialista".

Nella scuola Primaria, un'Insegnante di ruolo riconosciuto idoneo dall'Ordinario, può insegnare IRC nel modulo a condizione che nello stesso impartisca, quale titolare, anche altre discipline perché non si dia il caso di un insegnante che in un modulo figuri esclusivamente come Insegnante di IRC, in tal caso è necessario nominare l'Insegnante "specialista" di IRC¹⁰.

Gli insegnanti che hanno cessato di insegnare IRC e che non hanno partecipato a corsi organizzati dalla diocesi in proposito, nonostante l'esplicito avviso che la mancata partecipazione avrebbe potuto determinare la revoca dell'idoneità, non potranno insegnare IRC¹¹.

Infine, vale sempre il disposto della CM 374/98, che suggerisce di limitare la ripresa dell'IRC da parte degli insegnanti comuni alle sole classi iniziali di ciascun ciclo. La disposizione, pur non essendo vincolante, è dovuta all'esigenza di assicurare la continuità didattica e corrisponde a una prassi costante degli ultimi dieci anni.

Ricordiamo, infine, che l'idoneità che un docente di classe può aver acquisito in una diocesi non è automaticamente riconosciuta in un'altra diocesi¹².

AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto-dovere per tutti i docenti, anche per gli insegnanti di IRC, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità; alla formazione iniziale, infatti, che permette l'accesso all'insegnamento, deve necessariamente seguire la formazione in servizio, nel corso della propria carriera professionale.

La formazione culturale personale del docente costituisce per lui un impegno professionale che si può realizzare liberamente nelle forme offerte dal contesto in cui si trova a vivere e nelle direzioni che lo stesso docente decide di scegliere.

⁸ A tale proposito si precisa nuovamente che se non forniti d'idoneità non possono impartire detto insegnamento. All'uopo si ricorda che non essendo Insegnanti di ruolo, non sono nemmeno nella condizione di poter fare richiesta di idoneità (Cfr. Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale MPI parte prima anno 119° n. 15-16 del 9-16 aprile 1992).

⁹ CM n. 211 del 24/07/1986. «Nelle scuole dell'Infanzia e Primarie, l'IRC, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico».

Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti: "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei".- Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole: "i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico"» (DPR n. 202/90).

¹⁰ Cfr. Circolare MIUR regione Puglia, prot. 7582 del 05/08/2010.

¹¹ Cfr. XXXIV Assemblea Generale della CEI, Roma maggio 1991.

¹² Cfr. nota n. 16. Il riconoscimento e/o la revoca dell'idoneità sono di competenza dell'Ordinario del luogo in cui si presta servizio. Essa, infatti «non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica. [...] affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa». (Nota pastorale della CEI, *Insegnare religione cattolica oggi*, Roma, 19 maggio 1991).



L'aggiornamento come diritto-dovere fondamentale del docente va inteso, per l'insegnante di IRC, come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze teologiche (acquisizione di più ampie competenze disciplinari) e come approfondimento della preparazione pedagogico-didattica di fronte alle continue innovazioni che vengono introdotte nella scuola (acquisizione di più ampie competenze didattiche e relazionali). La carenza di aggiornamento professionale, così come indicato dal decreto dell'Ordinario diocesano¹³, può comportare anche la revoca dell'idoneità all'insegnamento.

L'Ufficio IRC richiede ad ogni insegnante di IRC (di ruolo, di classe, stabilizzato e supplente) che si dedichi obbligatoriamente ad attività di aggiornamento¹⁴.

Gli incontri, non di aggiornamento, che ogni anno l'Ufficio IRC organizza con tutti gli insegnanti di IRC della Diocesi sono finalizzati all'approfondimento del senso di appartenenza ecclesiale; per questo sono presieduti quasi sempre dall'Ordinario diocesano, che di fatto manda gli insegnanti a svolgere la missione educativa nella scuola.

L'Ufficio IRC inoltre assolve al suo dovere di favorire l'aggiornamento organizzando, in proprio o in collaborazione con altri enti, attività di aggiornamento; si impegna inoltre ad indicare, eventuali iniziative attuate anche da enti non diocesani, che ritiene valide per assolvere al diritto-dovere dell'aggiornamento per gli insegnanti di IRC.

I docenti, che sono tenuti all'obbligo della certificazione, possono anche provvedere personalmente al proprio aggiornamento, ma ai fini della certificazione devono acquisire, preventivamente allo svolgimento dell'attività, il parere di validità per l'aggiornamento, rilasciato dall'Ufficio IRC della Diocesi.

1. Modalità attuative dell'obbligo dell'aggiornamento

Gli insegnanti di IRC (di ruolo, stabilizzati e supplenti) sono tenuti ad aggiornarsi annualmente, partecipando a corsi per un totale di almeno 24 ore annue (tale monte ore comprende anche il corso obbligatorio di aggiornamento organizzato annualmente dall'Ufficio diocesano); per gli insegnanti di IRC di classe o di sezione è sufficiente aver partecipato ad un corso di aggiornamento (preferibilmente quello organizzato dall'Ufficio diocesano IRC) a prescindere dal monte ore.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento non dà più luogo a nessuna assegnazione di punteggio ma è necessaria per la permanenza in graduatoria (supplenti e stabilizzati) o per non vedersi revocare l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano (ruolo e di classe o sezione)¹⁵.

IRC, PASTORALE SCOLASTICA E PASTORALE GIOVANILE

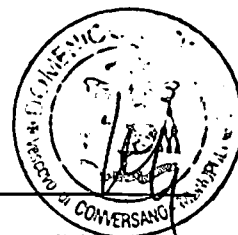
L'Ufficio IRC è consapevole che non si può promuovere la riflessione scolastica sulla dimensione religiosa dell'essere umano attraverso l'IRC, senza avere in prospettiva un orizzonte educativo a cui tutti devono far riferimento. L'educazione, infatti, è il processo nel quale i valori, le tradizioni, la storia, la cultura, si incontrano tra passato e futuro.

L'Ufficio IRC è anche consapevole che la scuola non è l'unico luogo educativo e, senza snaturare la primaria vocazione dei genitori, l'educazione è indispensabile che abbia come fine la promozione della persona umana in tutte le sue dimensioni. L'urgenza di ripensare l'educazione delle giovani generazioni, nonché la necessità di dare corpo e vita ad una "pastorale integrata" che metta "in rete" tutte le risorse umane, pastorali, culturali e professionali, sono le motivazioni che vedono questo Ufficio IRC sempre pronto a collaborare con tutti gli Uffici di Curia in particolare con l'Ufficio per la pastorale scolastica, l'Ufficio Catechistico e l'Ufficio per la pastorale giovanile.

¹³ Decreto dell'Ordinario diocesano del 28/02/2015, prot. n. 01/2015/V/Ufficio I.R.C.

¹⁴ Tale obbligo deve essere certificato annualmente con certificazione valida: per gli insegnanti specialisti di ruolo e di classe o sezione la documentazione va consegnata in Ufficio per essere archiviata nel fascicolo personale di ciascuno; per gli insegnanti di IRC stabilizzati e supplenti va unita alla domanda annuale di aggiornamento della graduatoria.

¹⁵ Decreto dell'Ordinario diocesano del 28/02/2015, prot. n. 01/2015/V/Ufficio I.R.C.



L'idea della "rete" in ambito educativo significa "umiltà" di un lavoro comune per il bene dei giovani. Questa idea di "rete" suggerisce non solo una dimensione orizzontale sottolineando la cooperazione e la sussidiarietà, ma lascia intravedere la dimensione verticale di apertura e aspirazione al trascendente che deve essere una caratteristica distintiva degli educatori cristiani.

Per tutti questi motivi l'Ufficio IRC caldeggia la partecipazione degli insegnanti di IRC alle associazioni professionali cristiane presenti nella scuola e li sollecita a farsi prossimi di quelle associazioni di studenti e genitori che hanno come finalità la testimonianza cristiana nella scuola quale comunità educante.

DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, comporterà l'immediata e permanente esclusione dalle graduatorie della Diocesi per l'IRC.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Ordinario diocesano in data 8 settembre 2015 (prot. n. 02/2015/V/Ufficio I.R.C.) ed entra in vigore "ad experimentum" per tre anni a partire dal 1 gennaio 2016.

Conversano, 16 dicembre 2015.

Il Direttore

Sc. J. Culturali